



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NA7C/P2
Cod. ML/ne
Circ.n. 106

CNAPPC
Prot.: 0000894
Data: 23/12/2009
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° 63
Data - 8 GEN. 2010

OGGETTO: Studio di settore VK18U - codice attività 71.11.00 – Attività degli studi di architettura.

Si dà seguito alle precedenti informative in materia di Studi di settore per ribadire un concetto, più volte evidenziato da questo Consiglio e dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008, ed oggi sancito dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione che, con sentenza n. 26635 del 18/12/2009, hanno affermato il seguente principio di diritto *"la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente."*

Preme sottolineare, poi, che lo Studio di settore VK18U – attività degli studi di architettura, evoluzione del modello UK18U già validato per il periodo di imposta 2008, attualmente in fase di revisione, è stato oggetto di numerose proposte, avanzate da questo Consiglio nella sede opportuna, per concretizzare una serie di interventi correttivi finalizzati ad arginare gli effetti della crisi economica sul settore professionale.

Si auspica, in proposito, che la Commissione degli Esperti, entro il prossimo 31 marzo, possa emettere parere favorevole accogliendo le nostre proposte.

Nell'ambito, poi, delle problematiche afferenti la dichiarazione dei compensi percepiti per uno specifico incarico e che, pertanto, non fanno riferimento alle abolite tariffe professionali, detta dichiarazione viene effettuata in base al confronto con i cosiddetti "minimi provinciali", cioè i compensi minimi a incarico divisi per provincia e calcolati, mediante la tecnica della distribuzione ventile, sulla base dei compensi dichiarati nel 2007.

Si precisa, in proposito, che questo Consiglio ha vivamente contestato l'applicazione dei suddetti minimi provinciali (consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/settore/studiapprovati/notesk_2007/UK18U.pdf) che, di fatto, essendo costruiti in base ai compensi percepiti nell'anno di imposta 2007 per incarichi presumibilmente assunti precedentemente all'abolizione della tariffa, sono da questa altamente influenzati.

Giova ribadire che, proprio in considerazione della palese riduzione degli incarichi e dei compensi lamentata da tutti noi operatori del settore, questo Consiglio ha inviato all'Agenzia delle Entrate una documentazione a testimonianza del grave disagio economico in cui versano gli studi di architettura, affinché adotti ulteriori correttivi al modello di studio in fase di revisione, rendendolo maggiormente rappresentativo della realtà cui si riferisce.

Va, al riguardo, precisato che il perseguimento del presupposto principe degli studi di settore, cioè consentire al maggior numero possibile di contribuenti di riconoscersi nei risultati degli stessi, è sufficientemente raggiunto, dal momento che le recenti risultanze fiscali attestano la congruità dei ricavi in circa l'80% dei modelli presentati.

Per quanto attiene, poi, ai dettagli puramente organizzativi della Commissione degli Esperti, si informa che questo Consiglio è coadiuvato, per gli aspetti tecnici, dal proprio consulente fiscale, dottore commercialista esperto in materia di studi di settore, e che il rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geometri svolge funzioni di segreteria per tutte le professioni dell'area tecnica.

Nell'auspicio di avere la massima collaborazione e suggerimenti su un tema così delicato quale è quello degli Studi di settore, da parte degli Ordini provinciali, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Referente per gli Studi di Settore
(arch. Luigi M. Mirizzi)

